N.46801/'03 R.G.



SENTENZA N. 1891 | 05 REPERTORIO N. 15 06 | 05

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO

IL GIUDICE UNICO DOTT. SSA MARIA TERESA BRENA SEZIONE QUINTA CIVILE //
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile al numero di ruolo generale sopra indicato

tra

con l'avv.to Matteo Rezzonico

attrice

CONTRO

rag. titolare dell'omonima ditta RAG.

convenuta-contumace

Conclusioni: solo per la società attrice come da foglio separato allegato al verbale in atti e qui di seguito allegato

Rilevato che con atto di citazione regolarmente notificato la società conveniva in giudizio il rag. Cancella anche in qualità di titolare dell'omonima ditta, assumendo di averle conferito l'incarico a partire dal 1998 sino al 2001 di tenere la contabilità e di predisporre la dichiarazione dei redditi contestualmente demandando alla stessa anche l'incarico di espletare tutti i relativi adempimenti fiscali e societari, consegnandole quindi tutta la documentazione fiscale necessaria; precisava inoltre che alla convenuta era stato dato anche l'incarico di comunicare alla Camera di Commercio il cambio della sede operativa della società, l'adeguamento del capitale sociale la cessione delle quote, la vidimazione dei registri IVA Iva vendite, libri giornali ecc.., che tuttavia a partire dal settembre del 2002 la si era resa irreperibile nonostante le numerose missive e richieste per cui la società era stata costretta a revocarle il mandato e a chiedere la restituzione di tutta la documentazione fiscale anche per poter portare a termini gli adempimenti fiscali relativi al 2003;

- assumeva l'attrice che alle richieste sopra indicate era seguito il totale silenzio della convenuta, per cui con l'atto di citazione odierno chiedeva la condanna della alla restituzione di tutta la documentazione fiscale alla stessa consegnata nonché previo accertamento della responsabilità professionale della stessa la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede con vittoria delle spese di lite,

-rilevato che la convenuta benchè regolarmente citata non si costituiva, veniva pertanto dichiarata contumace e parte attrice all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. chiedeva i termini di cui all'art. 184 c.p.c.

-che venivano ammesse le prove così come articolate nella memoria istruttoria e all'esito della escussione dei testimoni, ritenuta la causa matura per la decisione, parte attrice precisava le conclusioni come da foglio separato, illustrava oralmente le proprie ragioni e veniva letto in udienza il dispositivo della sentenza e la contestuale motivazione ex art. 281 sexies c.p.c., sentenza quindi da intendersi pubblicata in data odierna sulla scorta dei seguenti:

dust

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda della società attrice è fondata e va pertanto accolta.

Infine le dichiarazioni testimoniali rese da

Ed invero, sulla scorta della documentazione prodotta e delle deposizioni rese dai testimoni, la ha sufficientemente dimostrato il conferimento dell'incarico professionale al rag.

di tenuta della contabilità e di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi con tutti i relativi adempimenti fiscali e societari.

In particolare la prova del mandato è costituita dalla fattura n. 24 del 29.06.'2001 emessa dalla stessa con cui viene chiesto il pagamento delle proprie competenze relative alla consulenza, alla predisposizione ed inoltro delle dichiarazioni e bilanci relativi a tutto il 31.12.2000., regolarmente pagata dall'attrice con assegno e quietanzata.

Ancora, costituisce ulteriore prova dell'esistenza del mandato e quindi del rapporto contrattuale intercorso tra le parti la corrispondenza via e.mail con cui la convenuta dava atto di essere in possesso della documentazione relativa alla posizione fiscale della società, (vedi doc.n. 11,12 e13) e ne prometteva la restituzione all'esito del pagamento delle proprie spettanze.

E' pacifico il divieto di ritenzione sancito dall'art. 2235 c.c. per cui anche in caso di mancato pagamento il professionista non può trattenere presso di sé le cose ed i documenti ricevuti dal cliente, nel caso di specie si osserva poi che è stato dimostrato il pagamento della fattura emessa dalla

definitivo riscontro probatorio alle risultanze documentali e alla prospettazione della società attrice.

Ambedue i testimoni infatti hanno dichiarato che la enne incaricata dal legale rappresentante della sig. ra di tenere la contabilità e di predisporre ed inviare la dichiarazione dei redditi societaria con tutti i relativi adempimenti, hanno precisato che alla stessa venne consegnata tutta la documentazione necessaria e che dopo un primo periodo di

Kh

hanno dato un

regolarità nello svolgimento del mandato, la ragioniera si è resa di fatto irreperibile obbligando così l'attrice a rivolgersi ad altro professionista.

In mancanza di diverse risultanze istruttorie, che dovevano essere fornite dalla convenuta in base al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 secondo comma c.c., la quale invece ha scelto di rimanere contumace e di non presentarsi a rendere l'interrogatorio formale -tenendo così un comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c. quale tacito assenso e riconoscimento dei rapporti intercorsi con l'attrice come prospettati dalla stessa- non può che seguire una statuizione di condanna alla restituzione a favore della della società.

Va altresì accolta la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale della atteso che ella non ha svolto con la diligenza richiesta il suo mandato, ne consegue perciò la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio come da richiesta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

Accoglie le domande di parte attrice, e per l'effetto:

rappresentante tutta la documentazione fiscale consegnatale dall'attrice a partire dal 1998 sino al 2001 e relativa alla società con riferimento in particolare : al registro Ammortamenti, Verbale Assemblee, Libro Soci, Unico

Verifica dell'adempimento cambio sede operativa a Verifica dell'adempimento cessione quote, Registri IVA Acquisti, Vendite, Giornale già vidimati, ed ogni eventuale ulteriore documento relativo alla predetta società,

Herry

e causa e la condanna al risarcimento del danno a favore della condanna di quidarsi in separato giudizio,

-condanna a pagare a favore della parte attrice le spese di costituzione in giudizio che si liquidano in euro per spese, euro per diritti ed euro per onorari oltre I.VA. e C.P.A. se dovute e rimborso forfetario ex art. 15 T.P.

Milano 16.02, 2005.

II. GIUDICE

CANCELLIERE CI Domenico Apena

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI

1 6 FEB. 2005

IL CANCELLIERE

DorenicoArena